



COMUNE DI VACALLO

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 77/2015
ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI POLIZIA COMUNALE NELLA
GIURISDIZIONE DEL COMUNE DI VACALLO**

Vacallo, 17 agosto 2015 / RM 3160

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio si sottopone al Legislativo la proposta di nuova convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Vacallo sulla base delle seguenti considerazioni.

1. Con messaggio governativo n° 6463 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.
Il Gran Consiglio ticinese, in data 16 marzo 2011, ha adottato la nuova Legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che, una volta scaduti i termini di referendum, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e atti esecutivi n.28 del 3 luglio 2012, unitamente al relativo Regolamento. Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono entrati in vigore il 1. settembre 2012 con le modifiche pubblicate sul Foglio Ufficiale del 18 aprile 2014.
2. La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune polo. La Regione I include i Comuni di Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo.
Le disposizioni legislative cantonali hanno inoltre definito le competenze delle Polizie comunali. In particolare sono stati automaticamente conferiti alle Polizie comunali i compiti di cui all'allegato 2 capitolo A della legge, mentre quelli di cui all'allegato 2 capitolo B potranno singolarmente essere conferiti alle Polizie comunali, solo in un secondo tempo su esplicita richiesta dei Comuni al Consiglio di Stato, che deve rilasciare la relativa delega.
A questi compiti i Comuni convenzionati hanno ritenuto logico aggiungere quelli stabiliti dall'art. 107 della LOC e finora contemplati nelle vigenti convenzioni.
3. In data 22 ottobre 2013 il Dipartimento delle Istituzioni ha incontrato i Comuni della Regione e ha illustrato la nuova legge, spiegando in particolare che tutti i Comuni privi di un Corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere una convenzione con il Comune polo o con altri Comuni appartenenti alla regione per l'esercizio dei compiti di polizia. Inoltre tutti i Comuni devono contribuire ai costi della sicurezza conseguenti all'assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza.

Per quanto concerne il finanziamento, il Dipartimento ha spiegato che l'importo da versare dai Comuni, che intendono convenzionarsi ad un Corpo di polizia può tener conto dei seguenti fattori:

- costo agente di Polizia comunale (circa fr. 120'000.-- annui);
- necessità di agenti per il Comune sulla base del Piano direttore Cantonale e della popolazione ivi residente al 31 dicembre di ogni anno;
- fattori qualitativi che vanno ad aumentare il costo pro-capite per un massimo del 50%;
- eventuali riduzioni a seguito di riversamenti cantonali.

Ai Comuni è stata presentata una tabella sulla ripartizione dei costi calcolati sulla base delle direttive del Dipartimento esposte in precedenza e applicate in caso di mancato accordo.

4. Anche i Comuni già convenzionati, da lunga data come il nostro, sono dunque tenuti ad adeguarsi ai nuovi disposti di legge. L'attuale convenzione giungerebbe a scadenza il 31.12.2015.

A norma dell'art. 7 RLCPol, i Comuni privi di un Corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione, nel nostro caso, con un Comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, ovvero entro il 1. settembre 2015.

Il termine del 1. settembre 2015 è da intendersi anche per il nostro Comune quale termine per l'entrata in funzione della nuova organizzazione.

Entro tale data era auspicato che la convenzione fosse stata approvata dai rispettivi Consigli Comunali e ratificata dal Consiglio di Stato.

L'art. 4 cpv. 4 LCPol prevede che in mancanza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del Comune interessato.

Inoltre, si pattuisce che, con l'entrata in vigore della nuova Convenzione, i costi relativi alla formazione, allo stipendio e all'istruzione di aspiranti agenti di Polizia, saranno assunti dalla Regione, attraverso il riversamento al Comune di Chiasso di un costo pro capite.

La formazione, l'istruzione e lo stipendio di un aspirante agente ammontano a fr. 118'000.--, costi assunti a oggi unicamente dal Comune di Chiasso, a vantaggio e a favore dell'intera Regione I.

In data 16 ottobre 2014, i Comuni facenti parte della Regione I hanno raggiunto il consenso sul numero massimo di 28 agenti operativi esterni, rispetto ai 31 del fabbisogno teorico, fermo restando che al 1. settembre 2015 si dispone di 23 agenti, i quali formano l'82,14% sull'ideale 100% concordato quale obiettivo.

Alcuni aspetti sono stati oggetto di ulteriori e particolari approfondimenti fra le parti, protrattisi nel corso della primavera 2015.

Per i costi relativi alla formazione, allo stipendio e all'istruzione di aspiranti agenti di Polizia saranno pure assunti dai Comuni della Regione 1, attraverso il riversamento al Comune di Chiasso di un costo pro capite di fr. 4.95, calcolato sull'esborso di fr. 118'000.-- (costo per stipendio fr. 60'000.--, scuola fr. 40'000.- ed equipaggiamento fr. 18'000.--, per un agente aspirante diviso il numero degli abitanti della regione).

5. La convenzione ha per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Vacallo ed è stata redatta sulla base di un modello tipo allestito dal Dipartimento delle Istituzioni. Di seguito sono commentati ai punti principali.

La Polizia del Comune di Chiasso svolgerà sul nostro territorio tutti i compiti descritti nella Sezione A allegato n° 2 della LCPol.

Quale controprestazione finanziaria il Comune di Vacallo, in base agli accordi intervenuti, verserà dal 1° settembre 2015 un importo pro capite di fr. 110.--, ridotto ad una percentuale dell'82,14%, ritenuto che la situazione ottimale a cui tendere, prevede un Corpo di agenti operativi esterni di 28 agenti, mentre a tale data se ne possono contare 23.

La convenzione prevede inoltre la possibilità di disdetta per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

Come indicato questo cambiamento rientra in un progetto cantonale, al quale i Comuni sono tenuti ad allinearsi. Per chi già da tempo si era dotato di un'organizzazione di polizia propria o convenzionandosi, ne consegue un adeguamento dal punto di vista finanziario più o meno importante. Chi per scelta determinata da una situazione locale favorevole o dalla mancanza di mezzi finanziari avrà invece un aggravio notevole.

Per Vacallo la situazione, considerando l'anno 2014 con servizio completo (in realtà a metà maggio era stato sospeso il servizio degli ausiliari-assistenti) e la medesima popolazione, si presenterà come segue.

abitanti	Convenzione in vigore		Nuova convenzione			Maggior costo
	Pro capite polizia con ausil-assist	Costo totale	Pro capite polizia	Pro capite formazione (1 aspirante)	Costo totale	
3383	Fr. 86.25	Fr. 291'784	Fr. 90.35	Fr. 4.95	Fr. 322'400	Fr. 30'616

Va infine ricordato che a organico concordato pieno il costo pro capite raggiungerà i fr 110.-- indicizzati.

Il presente messaggio è demandato per esame alle commissioni della gestione e delle petizioni.

Ritenuto quanto precede e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione che si renda necessaria, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la convenzione di collaborazione con il Comune di Chiasso avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Vacallo da parte della Polizia del Comune di Chiasso.
2. La convenzione entra in vigore, previa ratifica del Consiglio di Stato, con effetto al 1. settembre 2015.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco :
Marco Rizza

Il Segretario :
Filippo Pezzati

Convenzione tra il Comune di Chiasso e il Comune di Vacallo

rappresentati dai rispettivi Municipi

avente per oggetto l'esercizio delle competenze di polizia comunali nella giurisdizione del Comune di Vacallo da parte della Polizia del Comune polo di Chiasso

Richiamati:

- l'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
- l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- le istruzioni del Dipartimento delle Istituzioni distribuite a tutti i Comuni della Regione I in occasione della serata informativa del 22.10.2013;
- l'art. 107 LOC.

si conviene quanto segue:

1. Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Vacallo ad opera della polizia del Comune polo di Chiasso, di cui meglio alla Sezione A dell'Allegato 2 della RLCPol, fornite sulla base del principio della parità di trattamento, sancito all'art. 2 cpv. 5 e all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol, nonché su richiesta del Municipio, le funzioni di Polizia locale secondo l'art. 107 LOC e il servizio SAD, come già attualmente.

2. Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia, il Comune di Vacallo versa al Comune di Chiasso un'indennità pecuniaria pro capite di Fr. 110.-- riferita ad una dotazione di personale operativo di 28 agenti per l'intera regione. Quando il numero degli agenti effettivamente impiegati risulta inferiore l'importo è ridotto proporzionalmente (per il 2015 23 agenti, pari all'82,14%).

La dotazione base di 28 agenti operativi è stata concordata tra i Comuni della regione tenuto conto dei seguenti fattori:

- direttive emanate a livello cantonale concernenti il fabbisogno di agenti sulla base della popolazione residente nelle diverse zone definite dalla scheda R1 del Piano Direttore Cantonale del 31 dicembre 2013;
- valutazione dell'effettivo fabbisogno di servizi di polizia dei comuni della regione finalizzato alla garanzia di un'adeguata presenza sul territorio;

- non sono state considerate maggiorazioni in base a fattori qualitativi specifici dei comuni convenzionati.

L'indennità per le prestazioni di polizia verrà versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento al Comune di Chiasso. Per il conteggio dell'importo dovuto fa stato il più recente dato pubblicato relativo alla popolazione residente permanente (per l'anno 2015 - 3276 abitanti).

L'eventuale applicazione di una maggiorazione percentuale del contributo in base a fattori qualitativi potrà essere introdotta unicamente qualora vi fossero sul territorio del Comune di Vacallo dei cambiamenti particolari e imprevedibili. In tal caso ai Municipi di Chiasso e Vacallo viene conferita una delega per procedere direttamente con il ricalcolo dell'indennità.

L'indennità di cui sopra è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, valendo come indice base l'indice del mese di settembre del 2015. Il primo adeguamento verrà effettuato il 1. gennaio 2017.

3. Assunzione e formazione nuovi agenti dopo l'entrata in vigore della presente convenzione

Il Comune di Vacallo partecipa inoltre ai costi relativi alla formazione, allo stipendio e all'istruzione di aspiranti agenti di Polizia con un contributo pro capite di Fr. 4.95 per agente, calcolato suddividendo il costo complessivo (stipendio 60'000, scuola 40'000 e equipaggiamento 18'000 = Fr. 118'000.--) per il numero di abitanti dell'intera regione.

4. Riversamento delle entrate

Il Comune di Chiasso riversa al Comune di Vacallo l'intero importo delle contravvenzioni inflitte dagli agenti di Polizia o assistenti di Polizia, rispettivamente da ausiliari di Polizia del Comune di Vacallo sul suo territorio, trattenendo l'importo di fr. 10.- per ogni procedura di multa disciplinare e di fr. 20.- per ogni procedura in via ordinaria.

Il riversamento dell'importo di cui sopra verrà effettuato dal Comune di Chiasso al Comune di Vacallo una volta all'anno, di regola entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere al Comando della Polizia di garantire, oltre all'implementazione del principio della parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e dell'intera comunità.

A tale scopo, almeno due volte all'anno i Capidicastero di entrambi i Comuni sono tenuti a partecipare ad una riunione, organizzata dal Dicastero Sicurezza Pubblica del Comune di Chiasso, al fine di stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. A queste riunioni prendono parte anche i Capidicastero dei Comuni facenti parte della Regione I.

6. Rendiconto

La Polizia del Comune di Chiasso redigerà alla fine di ogni anno un rendiconto sull'attività svolta da trasmettere al Comune di Vacallo.

In caso di necessità, il Municipio del Comune di Vacallo potrà richiedere al Comando della Polizia del Comune di Chiasso dei rapporti intermedi.

Resta riservato l'art. 8 LCPol, per cui tutte le attività della Polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio e quindi in quest'ambito le informazioni acquisite dalla Polizia comunale non possono essere trasmesse alle Autorità comunali. Lo stesso principio vale per le procedure contravvenzionali in materia di circolazione stradale.

7. Responsabilità civile e assicurazioni

Il Comune di Chiasso risponde dei danni causati dagli agenti del proprio Corpo di Polizia, sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

Il Comune di Chiasso provvederà a stipulare per il Corpo di Polizia le polizze assicurative specifiche del settore a favore dei suoi dipendenti.

8. Contestazioni

Giusta l'art. 6 RLCPol qualsiasi contestazione in relazione alla Convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione davanti alla Sezione Enti locali e in mancanza di una conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza.

9. Modifiche successive

Con il consenso delle parti e riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le Autorità cantonali competenti relative alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B), il Comune di Chiasso informerà in merito per tempo il Comune di Vacallo e ne raccoglierà eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro capite di cui al punto 2 del presente accordo, in questo caso potrà essere opportunamente adeguata d'intesa tra le parti.

10. Durata e disdetta

La presente convenzione ha durata indeterminata; la stessa può essere disdetta da entrambe le parti per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di un anno.

11. Disposizioni finali

La presente convenzione abroga ogni altro accordo in vigore e viene sottoscritta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

12 Entrata in vigore

Previa ratifica da parte del Consiglio di Stato a norma dell'art. 4 cpv. 3 LCPol, la convenzione entra in vigore con effetto retroattivo al 1. settembre 2015.

PER IL MUNICIPIO DI

VACALLO

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI CHIASSO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Vacallo il

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Chiasso il

Ratificata dalla Sezione degli Enti locali su delega del Consiglio di Stato il